

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 12/01/2007 n. 84
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La disposizione di cui all'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., secondo la quale: "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ..c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o di consorzio ...", ha un contenuto per così dire minimo, che consiste nell'escludere da gare di appalto coloro che hanno riportato precedenti penali incidenti sull'affidabilità morale e professionale. Ciò non toglie, tuttavia, che le stazioni appaltanti, nei singoli bandi e disciplinari di gara, possano richiedere, allo scopo di essere poste nelle condizioni di eseguire le valutazioni del caso, di essere messe a conoscenza di tutte le condotte pregresse di determinati soggetti che siano sfociate in pronunce penali di condanna.